

Floriana Colao

Le stragi nella storia d'Italia tra Otto e Novecento. Alcuni itinerari di un delitto di comune pericolo mediante violenza

Introduzione. Strage comune e strage politica

Si ripercorrono alcuni profili di un particolare delitto, che è parso raccontare la storia d'Italia attraverso una «strategia della paura», poggiante sull'«uso politico delle stragi»¹. Esse erano intese a rovesciare o conservare l'ordine costituzionale, con la pretesa di salvare il Paese dalla sovversione, l'anarchia prima, il comunismo poi; nella sfera pubblica «dinamite e la rivoltella» sono state anche un'efficace forma di «pubblicità subliminale»².

La 'politicità' della strage ne ha segnato la costruzione giuridica³; dall'Unità la tutela dell'incolumità pubblica – sede 'naturale' del delitto – era 'assorbita' in quella dell'ordine pubblico, «concetto fondamentale col quale fare necessariamente i conti»⁴. Il codice Zanardelli prevedeva un reato 'unitario' «strage», «devastazione», «saccheggio», «incitamento alla guerra civile»; Eugenio Florian sosteneva che il legislatore si era riferito agli attentati dinamitardi anarchici, delitti «sociali»⁵. Non sempre l'anarchia si manifestava con un «attacco proditorio e disumano contro innocenti»⁶; ebbene, dalla lunga

¹ A. Ventrone, *La strategia della paura. Eversione e stragismo nell'Italia del Novecento*, Milano, Mondadori, 2019, p. 5; Id. (a cura di), *L'Italia delle stragi. Le trame eversive nella ricostruzione dei magistrati protagonisti delle inchieste (1969-1980)*, Roma, Donzelli, 2019.

² A. Ventrone, *La dinamite e la rivoltella... pubblicità subliminale». La strategia della tensione come messa in scena*, in M. Cuzzi, M. Dondi, D. Guzzo (a cura di), *La strategia della tensione tra Piazza Fontana e l'Italicus. Fenomenologia, rappresentazioni, memoria*, Milano, Biblion, 2022, pp. 153-173.

³ Cfr. A. Gargani, *Il danno qualificato da pericolo. Profili sistematici e politico-criminali nei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, Giappichelli, 2005.

⁴ A. Cernigliaro, *Sviluppi semantici del concetto di ordine pubblico nell'Ottocento italiano*, in L. Lacchè, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli (a cura di) *Penale, giustizia, potere. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata Eum, 2007, pp. 309-328.

⁵ E. Florian, *Trattato di diritto penale*, Milano, Vallardi, 1902-1907, vol. II, p. 121.

⁶ F. Benigno, *Terrore e terrorismo. Saggio storico sulla violenza politica*, Torino, Einaudi, 2018, p. XVI.

crisi di fine Ottocento la strage, delitto «impolitico», era sempre messa in conto agli anarchici, «nemici dello Stato liberale»⁷.

Rispetto al codice Zanardelli il codice Rocco distingueva tra l'*animus occidendi* nella strage comune, contro l'incolumità pubblica, art. 422, e quello di attentare alla «personalità dello Stato», la strage politica, di cui all'art. 285, dal più rilevante carico sanzionatorio e dal pregnante significato simbolico. Vincenzo Manzini sottolineava che il legislatore aveva avuto presenti le stragi anarchiche degli anni Venti ed un attentato progettato nel 1928 dalla «Concentrazione antifascista»⁸.

La distinzione del codice Rocco tra strage politica e strage comune è banco di prova delle «tracce profonde nell'imprinting del nuovo Stato di diritto italiano»⁹. L'art. 285 come peculiare «problema giuridico» era chiamato in causa per la prima volta dalla sentenza 18 novembre 1970 delle Sezioni unite della Cassazione, a proposito dello stillicidio di attentati dinamitardi in Alto Adige, episodi di una cospirazione in vista dell'annessione del territorio ad altro Stato. Accanto alla strage comune contro «private persone» la Suprema corte ne individuava una «speciale politica», connotata dal fine dell'agente a che «l'evento si ripercuotesse nella compagine statale come lesione alla persona giuridica dello Stato»¹⁰. Pronunziandosi su una vicenda particolare, che è parsa 'prologo' della strategia della tensione¹¹, la Cassazione escludeva l'art. 285 negli attentati, «fatti sporadici e sconnessi», privi di «obiettivo unico», «il dolo sub-specifico di attentare all'integrità territoriale dello Stato». Metteva a tema anche un principio di 'lunga durata', a proposito dell'«interprete [...] che deve rifarsi alla situazione di pericolo denotata dalle condizioni storiche e ambientali in cui l'iniziativa si compie»¹²; è recente il dilemma tra art. 422 e art. 285 nel caso dell'anarchico Alfredo Cospito¹³.

⁷ G. Alessi, *Un delitto impolitico? Lo Stato liberale e i suoi nemici: gli anarchici*, in L. Lacchè, M. Stronati (a cura di), *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata, Eum, 2014, pp. 79-103; Ead., *Lupi, volpi, selvaggi. Il paradigma del nemico tra eretici e anarchici, dell'identità dell'anarchico*, in M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis (a cura di), *Le regole dell'eccezione. Un dialogo interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo*, Macerata, Eum, 2011, pp. 103-123.

⁸ V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, Utet, 1981, vol. IV, pp. 508-515.

⁹ L. Lacchè, *Sulla 'funzione costituyente' del penale tra Otto e Novecento: un secolo di storia italiana*, in M. Donini, L. Garlati, M. N. Miletto, R. Orlandi (a cura di), *I cardini della modernità penale dai Codici Rocco alle stagioni dell'Italia repubblicana*, Roma, Roma Tre press, 2024, p. 36.

¹⁰ Sentenza 18 novembre 1970, in «Foro italiano», 98, 1971, II, p. 175.

¹¹ Sui «giochi sporchi» di Italia ed Austria cfr. Ventrone, *La strategia della paura* cit., p. 367; C. Storti, *Strategies of massacres, coup strategies and trial strategies. Some analyses on the memory of Piazza della Loggia massacre and concealment of the truth in the sixties and seventies of the past century*, in «Italian Review of Legal History», 10, 2024, p. 418; G. Tosatti, *Storia della polizia. L'ordine pubblico in Italia dal 1861 ad oggi*, Bologna, il Mulino, 2024, pp. 323-325.

¹² Sentenza 18 novembre 1970, cit., pp. 158 ss.

¹³ Cfr. M. Gallo, *Strage 'comune' e strage 'politica' alla prova dei principi di un sistema pena-*

Per aver segnato in modo indelebile la storia italiana, si affrontano alcuni momenti delle stragi di «provocazione» ed «intimidazione», «di inganno e mistificazione»¹⁴, perpetrate nella stagione che Norberto Bobbio ha definito di «potere invisibile e violenza», di «democrazia violentata»¹⁵. La guerra fredda, la lotta non convenzionale al comunismo, i tentativi di golpe, sventati all'ultimo momento¹⁶, le «coperture istituzionali», «tragica specificità della storia dell'Italia repubblicana»¹⁷, hanno complicato il «processare lo stragismo»¹⁸; la polarità tra verità storica e processuale è stata un «problema dello Stato»¹⁹.

1. *Il codice Zanardelli e i «dinamitardi» anarchici nella lunga crisi di fine Ottocento*

Nel pensiero di Francesco Carrara «idea» e «contenuto della classe» dei delitti di comune pericolo contro la pubblica incolumità risiedevano nel ricorso alla violenza, intesa a «eccitare nei consociati un senso di dolore per l'accaduto ed un senso di timore futuro»; la «commozione di un numero indefinito di cittadini» risaltava «conseguenza ordinaria e costante della indole stessa del fatto». Il *Programma* sottolineava la dimensione politica della «violenza pubblica», che esigeva «atti esteriori», il «fine di sovrapporre la forza privata alla volontà dei più o sulle autorità dello Stato» e la «potenza dei mezzi scelti per raggiungere tali fini». Delineava un reato di pericolo, se il «suscitare pubblico allarme e tumulto» costituiva l'«obbiettivo diretto dell'agente», col rischio di «rivolgimento della vita pubblica»; vi ricompren-

le costituzionalmente orientato. Riflessioni 'ingenue' sul caso Cospito, in «Archivio penale», 2, 2023, pp. 1-39.

¹⁴ G. Salvini, *Gli anni 1968-1974. Strage, golpismo, risposta giudiziaria*, in C. Fumian, A. Ventrone (a cura di), *Il terrorismo di destra e di sinistra in Italia e in Europa. Storici e magistrati a confronto*, Padova, Padova University Press, 2018, p. 117; M. Dondi, *Dalle stragi di provocazione alle stragi di intimidazione*, in U. Gentiloni Silveri (a cura di) «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2: «Noi sappiamo e abbiamo le prove». *Studi sulla strage di Piazza Fontana 50 anni dopo*, 2022, pp. 113 ss.

¹⁵ N. Bobbio, *La democrazia violentata*, in «Nuova antologia», 129, 1994, pp. 253-254.

¹⁶ Cfr. tra gli altri F. Ferraresi, *Minacce alla democrazia. La Destra radicale e la strategia della tensione in Italia nel dopoguerra*, Milano, Feltrinelli 1995; A. Giannuli, *La strategia della tensione. Servizi segreti, partiti, golpe falliti, terrore fascista, politica internazionale: un bilancio definitivo*, Firenze, Ponte alle Grazie, 2018; F.M. Biscione, *Dal golpe alla P2. Ascesa e declino dell'eversione militare. 1970-1975*, Roma, Castelvecchi, 2022.

¹⁷ B. Tobagi, *Segreti e lacune. Le stragi tra servizi segreti, magistratura e governo*, Torino, Einaudi, 2023, p. 4.

¹⁸ Cfr. Storti, *Strategies* cit., pp. 415-439; F. Colao, *Il giudice e lo storico. Note per una storia della strage di Piazza della Loggia*, in «Italian Review of legal History», 10, 2024, pp. 387-414.

¹⁹ C. Fumian, *Il problema dello Stato tra verità storica e verità giudiziaria*, in C. Fumian, A. Ventrone (a cura di), *Il terrorismo*, cit., pp. 33 ss.

deva l'incendio, sommersione, guasto d'argine e ferrovie, falsi fari, provocato naufragio, «la mina», la «forza esplosiva della polvere pirica»²⁰. Anche Enrico Pessina ricordava che il «movimento stesso della vita sociale» aveva suggerito ai codici preunitari altre «ipotesi somiglianti» all'«*incendium, ruina, naufragium*», tra queste «lo scoppio di una mina»²¹.

Carrara distingueva il fine del colpevole; se era diretto a ledere un diritto «sociale», il reato perdeva la caratteristica «naturale» dell'offesa al «diritto alla quiete», per assumere quella più grave di attentato contro «i diritti di un numero più o meno esteso ma sempre indefinito di cittadini». Sottolineava che se il «suscitare pubblico allarme e tumulto» era inteso al «rivolgimento della vita pubblica», gli atti preparatori erano da considerare punibili come reati consumati, in considerazione del pericolo per «il diritto appartenente a tutti i consociati» e nella «commozione degli animi». Il maestro liberale avvertiva il rischio che, in questa materia, la «scienza scendesse dalla propria altezza per servire di strumento di partiti politici»; d'altro canto sosteneva che «non può essere governo per quanto libero e largo nelle sue istituzioni che tolleri una violenza che assuma il carattere di pubblica in ragione del fine»²².

I lavori per il primo codice penale dell'Italia unita si dipanavano in una stagione in cui l'opinione pubblica europea leggeva negli attentati anarchici un fenomeno diverso da quello delle «classi pericolose»²³. Il 1878 era una «data precisa» nella preoccupazione per le «mosse imprevedibili degli internazionalisti e degli anarchici»²⁴, che si ispiravano sia all'antica tradizione del tirannicidio – come nel caso celebre del tentato accoltellamento di Umberto I da parte di Giovanni Passanante il 17 Novembre 1878 – che alla bomba; Errico Malatesta metteva nel conto il «colpire nel mucchio», anche se definiva «doloroso dover passare in mezzo al sangue prima di giungere alla terra promessa»²⁵.

Il 18 novembre 1878 due bombe erano lanciate a Firenze contro un corteo di monarchici, che sfilava in via Nazionale in omaggio al sovrano, scampato alla morte; morivano quattro persone. Gli anarchici non rivendicavano la strage; accusavano la polizia di cercare un pretesto per inasprire misure di prevenzione e repressione, ricordando che l'accusato, il noto anarchico Cesare Batacchi, era stato scarcerato poco prima, quasi a voler costruire un

²⁰ F. Carrara, *Programma del Corso di diritto criminale. Parte speciale*, Lucca, Giusti, 1870, vol. VI, pp. 147 ss.

²¹ E. Pessina, *Elementi di diritto penale*, Napoli, Marghieri, 1882, vol. II, pp. 397, 416.

²² Carrara, *Programma cit.*, p. 187.

²³ F. Benigno, *Ripensare le classi pericolose italiane: letteratura, politica e crimine nel XIX secolo*, in L. Lacchè, M. Stronati (a cura di), *Questione criminale cit.*, p. 75.

²⁴ Tosatti, *Storia della polizia*, cit., p. 72.

²⁵ Fonti in Benigno, *Terrore cit.*, pp. 64, 102, 325.

colpevole. La Corte di Assise di Firenze nel 1879 condannava il principale accusato all'ergastolo ed altri compagni a pene non inferiori a vent'anni; si parlava di «errore giudiziario», Batacchi sarà graziato nel 1909²⁶. Nel 1879 Cesare Lombroso indicava un profilo criminale nella pretesa degli Internazionalisti di «imporsi ai popoli con quelle armi del terrore che adoperavano i despoti, di cui essi pretendono trarre vendetta»²⁷.

In questo orizzonte la *Relazione* al codice Zanardelli riconosceva una «gravità» particolare ai delitti contro l'incolumità pubblica, «incendio, inondazione, sommersione e altri delitti di comune pericolo», a tutela «particolarmente della vita delle persone». Si anticipava il momento consumativo del reato, per il quale non si prevedeva tentativo; nel delitto di mina (art. 301) non era necessaria l'esplosione, ma la mera collocazione della sostanza esplosiva. Tra i delitti contro l'ordine pubblico l'articolo 252 incriminava il «fatto diretto a suscitare la guerra civile o a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in qualsiasi parte del Regno». Florian osservava che il concetto di pericolo apparteneva alla «filosofia, più che al diritto penale», anche se la giurisprudenza non considerava tanto il danno, quanto il rischio del «delitto contro la società»²⁸.

Nei processi alle Assise l'atto violento faceva la differenza tra associazione – lecita – e delitto associativo; il discrimine era problematico, come risaltava nello scambio di parole tra l'avvocato anarchico Francesco Saverio Merlino e il pubblico ministero in un processo celebrato nel 1884. Il primo metteva nel conto l'azione violenta, dichiarando «noi non vogliamo la rivoluzione per la rivoluzione, non siamo sanguinari [...] ma voi, dice il pubblico ministero, volete far ricorso alla violenza; come se le rivoluzioni si potessero fare con la chitarra e il mandolino»²⁹. La Cassazione di Roma e Torino stabilivano la incriminabilità dell'associazione anarchica solo se gli associati avevano posto in essere «atti preparatori di reati più gravi»³⁰.

Nei primi anni Novanta in Europa e oltreoceano crescevano gli attacchi dinamitardi, con numerose vittime e grande allarme nell'opinione pubblica; anche in Italia si apriva una stagione di arresti di affiliati all'Internazionale

²⁶ Fonte in G. Berti, *La sovversione anarchica in Italia e la risposta giudiziaria dello Stato (1874-1900)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 36, 2009, p. 589; sulla prima manifestazione dello «stragismo» cfr. Benigno, *Terrore* cit. pp. 110-111; sul precedente della «pista anarchica» cfr. B. Tobagi, *Piazza Fontana. Un processo impossibile*, Torino, Einaudi, 2019, p. 93.

²⁷ C. Lombroso, *Sull'incremento del delitto in Italia e sui mezzi per arrestarlo*, Roma-Torino-Firenze, Bocca, 1879, p. 6.

²⁸ E. Florian, voce «*Dei delitti contro l'incolumità pubblica*», in E. Pessina (a cura di), *Enciclopedia del diritto penale italiano. Raccolta di monografie*, Milano, Sel, 1909, vol. VIII, pp. 200-205, 215.

²⁹ Fonte in Berti, *La sovversione anarchica* cit., p. 592.

³⁰ A. Frassati, *I dinamitardi e il codice penale*, in «Rivista penale», 35, 1892, p. 566.

anarchica³¹. A correzione della precedente giurisprudenza, dal 1891 la Casazione di Roma negava movente politico alle associazioni anarchiche, non intese «a mutare la costituzione dello Stato, la forma di governo [...] bensì a distruggere con la violenza le basi della società civile, indipendenti dalla varietà della forma politica»³².

In questo orizzonte Vittorio Emanuele Orlando tracciava sull'*Enciclopedia giuridica italiana* la differenza tra rivoluzione e anarchia; la prima – quella francese, fondativa dell'ordine liberale – era definita «stato di fatto, che prepara non di rado i grandi e i benefici progressi nella civile convivenza»; la seconda «stato di fatto, da cui non può venire che il male». In una eco lombrosiana Orlando citava la glossa del Taine ad una risposta offerta a Luigi XVI la notte della Bastiglia, «È una rivolta?, no sire, è una Rivoluzione»; la violenza dell'anarchico pareva quella di un «animale primitivo [...] che uccide sghignazzando e balla sulle rovine che ha fatto»³³.

Da un altro punto di vista Alfredo Frassati si opponeva su *Rivista Penale* ad un'eventuale «revisione del diritto vigente, e, occorrendo l'introduzione anche di disposizioni speciali», criticando le censure dell' «eccessiva mitezza delle disposizioni del nostro Codice penale in ordine alla repressione degli attentati e delle esplosioni con la dinamite». Sosteneva che all'ordine penale liberale erano estranee le «discipline preventive», fondate sul «sospetto» e che il codice incriminava i «*fatti che per legge* inchiudono la qualità sospetta della persona». Ricordava che, in caso di morte non «*voluta* di una persona», il codice puniva lo «scoppio» con 24 anni di reclusione e che al delitto commesso col «fine di uccidere» comminava l'ergastolo, «data l'abolizione della pena di morte, che si vuole più dell'ergastolo?». Segnalava poi un «caso pratico», 30 anni di reclusione inflitti ad alcuni «associati anarchici», che avevano fatto esplodere una mina al fine di distruggere un edificio, senza danno alcuno alle persone. Frassati distingueva tra chi «al SOLO FINE di incutere pubblico timore [...] fa scoppiare bombe [...] minaccia un disastro di comune pericolo» e «veri dinamitardi [che] hanno ben altro scopo che quello di incutere pubblico timore»; aggiungeva che, «fortunatamente per noi, in Italia la pianta anarchica non ha ancora attecchito [...] la patria nostra non fu conturbata da feroci attentati»³⁴.

A Crispi premeva una prevenzione efficace, tramite una «polizia segreta ufficiale» e la «burocratizzazione dei confidenti»; il 16 giugno 1894 il

³¹ Cfr. E. Diemoz, *A morte il tiranno, Anarchia e violenza da Crispi a Mussolini*, Torino, Einaudi 2011, pp. 16 ss; R.B. Jensen, *The Battle against Anarchist Terrorism, 1878-1934*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

³² «*Foro italiano*», 6, 1891, p. 420; analogamente *ivi*, 8, 1893, p. 11.

³³ V. E. Orlando, voce «*Anarchia*», in *Enciclopedia giuridica italiana*, Milano, Vallardi, 1892, vol. I, parte II, pp. 2044-2053.

³⁴ Frassati, *I dinamitardi* cit., p. 577.

presidente del Consiglio subiva un fallito attentato per mano di un giovane anarchico³⁵. Ettore Sernicoli³⁶ – ispettore di pubblica sicurezza, a Parigi per collaborare alla lotta internazionale contro l'anarchismo – preparava una *Relazione* per Crispi, che il 1° luglio 1894 rivendicava alla Camera il dovere del governo della «difesa della libertà vera», messa in pericolo da associazioni che hanno «in comune l'uso della violenza contro tutto e contro tutti», in nome di una «nuova fratellanza universale, quella della distruzione»³⁷. Tra le leggi dette antianarchiche la 314/1894 inaspriva le pene per i reati commessi con materie esplodenti, sottratti alle Corti d'assise e deferiti ai tribunali, con la «correzionalizzazione legale ad uso politico»³⁸.

L'«*instant book*»³⁹ di Lombroso presentava gli anarchici come criminali, pazzi, o entrambi, comunque «anormali», nel credere che, laddove non riusciva «un libro», riusciva «una bomba [...] colla uccisione di poche innocentissime vittime, che naturalmente desta una reazione violenta in tutti, credono di ottenere quell'adesione che gli opuscoli e la propaganda non riescono a strappare. Qui il delitto e l'assurdo si sposano». Lombroso osservava che l'«adorazione della violenza fu il punto di partenza di tutti i nostri rivoluzionari»; definiva comunque l'atto violento «immorale anche quando rivolto a respingere la violenza». Leggeva nel discorso di Ravachol sul patibolo «il piacere del male», l'«indifferenza per la vita umana»; al tempo stesso coglieva un effetto «criminogeno» nella repressione di Crispi, «è una legge storica che la violenza eccita la violenza [...] l'onorevole Crispi sembra avere la specialità degli attentati [...] polarizza l'ideazione dei suoi nemici verso l'uso della forza e li trascina con la suggestione incosciente del suo esempio». Concludeva che la lotta ai terroristi non doveva esimere il legislatore dallo studiare il «fenomeno dell'anarchia [...] ricercarne e curarne radicalmente le cause»⁴⁰.

In questo orizzonte un'ampia monografia di Sernicoli analizzava «la propaganda di fatto», con digressioni sulle stragi in Europa, le «nuove leggi», la «fisiologia degli anarchici», «pericolo per tutti i popoli civili e una macchia per il nostro paese». L'esperto di terrorismo sosteneva l'esistenza di una «mente direttiva della cospirazione anarchica»; metteva in guardia i governi europei dal pericolo di «siffatti rivoluzionari», che avevano per scopo «il terrore», distinti in «teorici», dal «patologico sentimentalismo», e «dinamitardi, ladri e assassini». Sernicoli concludeva che l'«idea» doveva essere

³⁵ Tosatti, *Storia della polizia* cit., pp. 87-88.

³⁶ Cfr. C. Grasso, *Ettore Sernicoli. Un poliziotto italiano e il terrorismo anarchico (1880-1899)*, in «Storica», 25, 2019, pp. 91-124; Tosatti, *Storia della polizia* cit., pp. 109-110.

³⁷ Fonte in Diemoz, *A morte* cit., pp. 123-124.

³⁸ Cfr. L. Lacchè, *La paura delle «classi pericolose». Ritorno al futuro?*, in «Quaderno di storia del penale e della giustizia», 1: *La paura*, 2019, p. 176.

³⁹ Tosatti, *Storia della polizia*, cit., p. 91.

⁴⁰ C. Lombroso, *Gli anarchici*, Milano, Claudio Gallone editore, 1894, pp. 20, 40, 84-85.

combattuta, la bomba «distrutta»⁴¹; quanto all'Italia, il questore di Roma paventava sia il saldarsi di anarchici e socialisti rivoluzionari, «all'assalto della stessa fortezza», che le convergenze tattiche contro il governo del «tricolore repubblicano e del vessillo bianco-giallo»⁴².

Nel popolare *Mondo criminale italiano* Bianchi, Ferrero e Sighele mettevano in conto alla classe politica postunitaria la responsabilità di aver «celebrato la santità della violenza», fin dalla «storia stessa del nostro Risorgimento»⁴³. Enrico Ferri argomentava che gli «anarchici della propaganda col fatto», con la «bomba e il pugnale», erano stati un «comodo pretesto per le persecuzioni e repressioni politiche»⁴⁴. In Francia i Tarde, Garraud, van Hamel indicavano il pericolo dei crimini di odio, intesi a tutto distruggere con le bombe, puniti con la morte⁴⁵; per gli assassinii perpetrati da anarchici italiani alcuni romanzi diffondevano nell'opinione pubblica europea la truce rappresentazione dei «bombaroli»⁴⁶.

Le leggi del 1894, ispirate dal «terrore del momento» e dalla «collera per l'attentato di ieri e la paura di quello di domani», parevano poco efficaci; Angelo Fani proponeva la deportazione, «criterio sicuro di repressione»⁴⁷. Sernicoli escludeva di poter deportare gli anarchici in Europa, per evitare il «brutto regalo ai nostri vicini»; affermava che negli Stati uniti – «Chicago informa» – una legge vietava l'ingresso agli anarchici. Proponeva l'America del Sud e gli Stati indipendenti dell'Africa e dell'Asia, cui destinare i «nostri banditi»⁴⁸. Nel 1898 la Conferenza internazionale di difesa sociale contro gli anarchici proponeva, tra l'altro, un rafforzamento delle misure preventive, quali l'espulsione, un rapporto più stretto tra polizie, di rivedere le norme liberali su amnistia, indulto ed estradizione⁴⁹. Filippo Manduca – consigliere di Cassazione – concordava con un indirizzo giurisprudenziale consolidato,

⁴¹ E. Sernicoli, *L'anarchia e gli anarchici*, voll. 2, I, Milano, Treves, 1894, p. 48, 167-173. Sull'opera cfr. M. Sbriccoli, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento. Il problema dei reati politici dal 'Programma' di Carrara al 'Trattato' di Manzini*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia (Scritti editi e inediti 1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 810.

⁴² E. Sernicoli, *I delinquenti dell'anarchia*, Roma, Voghera, 1899, pp. 35-40.

⁴³ A.G. Bianchi, G. Ferrero, S. Sighele, *Mondo criminale italiano*, Milano, Omodei Zerini, 1894, p. 351.

⁴⁴ E. Ferri, *I socialisti e l'art. 247 del codice penale*, in Id., *Difese penali*, Torino, Utet, 1925, vol. I, p. 200.

⁴⁵ Fonti in E. De Cristofaro, *Gli anarchici e il delitto politico in Italia e in Francia (1878-1900)*, in «Beccaria», 6, 2021, pp. 254 ss.

⁴⁶ Indicazioni in Diemoz, *A morte cit.*, p. 58.

⁴⁷ A. Fani, *La deportazione*, Perugia, Unione tipografica cooperativa, 1896 p. 110.

⁴⁸ Sernicoli, *L'anarchia cit.*, vol. II, pp. 211-212.

⁴⁹ Cfr. Tosatti, *Storia della polizia cit.*, p. 127.

sostenendo che il «fine selvaggio» e l'«uso della dinamite, pugnale, revolver» connotavano il delitto anarchico «comune, non politico»⁵⁰.

Quanto alle tattiche di «sorveglianza»⁵¹, nel 1883 il Ministero dell'Interno era accusato di impiegare il Servizio segreto per costruire le accuse contro gli anarchici⁵²; in Europa la «prevenzione» si traduceva anche nel manipolare le associazioni, infiltrando spie, finalizzando secondo la convenienza gli attentati, poi attribuiti agli anarchici⁵³, come nel caso della costruzione di prove di un complotto per attentare alla vita di Umberto I nel 1897⁵⁴. Tra i «rimedi» per l'anarchia era Sernicoli ad indicare una soluzione «di lunga durata», il ricorso ad «agenti provocatori» – garantiti da impunità – col compito di promuovere gli atti di un'associazione vietata, per poi incolpare i «provocati»⁵⁵.

2. La violenza stragista dalle origini del fascismo al codice Rocco

In Italia la *Bella Epoque* si apriva con il regicidio; la Grande guerra incubava l'accelerazione di profonde trasformazioni sociali e politiche, che si riflettevano sull'ordine pubblico. Il regime parlamentare era accusato di incapacità a fronteggiare il pericolo rappresentato dal nemico esterno, e, dopo la Rivoluzione russa, da quello interno, inteso come *longa manus* del primo. Nella Milano del 1919 – amministrata dai socialisti, sede della fondazione dei Fasci di combattimento – alcuni attentati erano rivendicati dagli anarchici, «parla la dinamite»; erano considerati un precedente della «strage del Diana», che il 23 marzo 1921 causava 21 morti⁵⁶. Le indagini si concentravano sul mondo dell'anarchia, che andava mobilitandosi per la liberazione di Armando Borghi e Malatesta; i due, in carcere in attesa di essere processati per cospirazione contro i poteri dello Stato, avevano da giorni iniziato lo sciopero della fame. All'indomani della strage il *Corriere della sera* definiva Malatesta «maestro dei bombardieri dell'idea»⁵⁷.

La polizia assumeva compiti di Servizio palese e segreto⁵⁸; dalle indagini risultava che la bomba doveva colpire il questore, nel presupposto – poi rivelatosi falso – che alloggiasse in un appartamento accanto all'Hotel Diana. L'ordigno provocava invece la strage di orchestrali e spettatori del contiguo

⁵⁰ F. Manduca, *Il delitto anarchico e il diritto penale italiano*, in «La giustizia penale», 5, 1899, coll. 225-232.

⁵¹ P. Brunello, *Storie di anarchici e di spie*, Roma, Donzelli, 2009, p. XI.

⁵² Cfr. A. Viviani, *Servizi segreti italiani. 1815-1958*, I, Roma, adn kronos libri, 1985, p. 120.

⁵³ Grasso, *Ettore Sernicoli* cit., p. 95.

⁵⁴ Sull'episodio della «strategia della tensione» cfr. Diemoz, *A morte* cit., p. 200.

⁵⁵ Sernicoli, *L'anarchia* cit., vol. II, p. 294.

⁵⁶ Cfr. Ventrone, *La strategia della paura* cit., pp. 15 ss.

⁵⁷ *Scoppio di una bomba e orrenda strage a Milano*, in «Corriere della sera», 24 marzo 1921.

⁵⁸ A. Viviani, *Servizi segreti* cit., pp. 175-176.

Teatro, per la stampa «non ricchi gaudenti». Malatesta e Borghi cessavano lo sciopero della fame; le spedizioni punitive fasciste colpivano sedi, giornali anarchici e socialisti, la Camera del lavoro. L'eco della strage giungeva in Europa; si avanzava anche la tesi di un complotto ordito da Mosca⁵⁹.

Nei ricordi di Antonio Raimondi – procuratore generale a Milano, che otteneva l'estradizione di un anarchico – una «connessione procedurale» consentiva di giudicare assieme presunti attentatori ed un gran numero di «agitatori anarchici milanesi». Il 'maxi processo' era celebrato davanti alle Assise di Milano, dopo che era stata respinta l'istanza della difesa per altra sede per legittima suspicione⁶⁰. Si concludeva con la condanna all'ergastolo per associazione e strage per l'estradato e per un reo confesso; in considerazione della giovane età, un terzo anarchico era condannato a trent'anni di reclusione. Le condanne per il reato associativo variavano dai 15 ai 6 anni⁶¹; i condannati accuseranno un'affiliata di aver fornito false informazioni su dove collocare la bomba, che non doveva uccidere il questore, ma scatenare il terrore⁶².

Di fronte alla violenza politica del primo dopoguerra la penalistica 'aggiornava' la rappresentazione dei violenti; il *Trattato* di Manzini spiegava che un'indistinta «attività di sovversivi, anarchici, socialisti, etc. [...] estranei alla compagine nazionale, abbandonandosi a delitti di ogni specie, determinò l'attività dei cosiddetti fascisti»⁶³. Le violenze contro le forze dell'ordine ed i fascisti da parte dei sovversivi erano qualificate come strage, quella di Empoli, quella di Palazzo d'Accursio a Bologna; Adolfo Zerboglio riconosceva al fascismo violento il merito di voler «restaurare l'idea di Stato» contro i «socialisti e comunisti», dediti ad «omicidi individuali, rappresaglie e stragi»⁶⁴.

Alla fine del 1925 la Cassazione riassumeva la giurisprudenza di merito sui responsabili delle stragi del dopoguerra, i soli anarchici e comunisti, intesi alla «distruzione completa di tutta l'organizzazione sociale»⁶⁵. In questo quadro Alfredo Rocco presentava l'istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato come risposta alla «violenza sanguinosa» di chi aveva attentato alla vita di Mussolini, messa in conto alla «reazione antifascista»,

⁵⁹ Fonti in V. Mantovani, *Mazurka blu. La strage del Diana*, Milano, Rusconi, 1979, pp. 104-105.

⁶⁰ A. Raimondi, *Mezzo secolo di magistratura*, Bergamo, Sesa, 1951, pp. 296-297; C. Danusso, *Il giudice Antonio Raimondi e il fascismo*, in «Historia et ius», 10, 2016, p. 17.

⁶¹ *Il processo agli anarchici nell'Assise di Milano*, Roma, Napoleone, 1973.

⁶² Mantovani, *Mazurka blu* cit., pp. 411, 456, 473.

⁶³ V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, Utet, 1921, vol. V, p. 672.

⁶⁴ A. Zerboglio, *Il fascismo. Dati, impressioni, appunti*, in R. Mondolfo (a cura di), *Per la comprensione storica del fascismo*, Bologna, Cappelli, 1922, p. 44.

⁶⁵ Cassazione 6 novembre 1925, in «Foro italiano», II, 1925, p. 96.

che, «incapace ormai di lotta politica», si era ridotta al «terreno criminale, armando la mano di sicari»⁶⁶.

Il regime moltiplicava i Servizi segreti; Ceka ed Ovra, pervasivi organi di polizia politica, operavano con l'infiltrazione di spie nell'antifascismo internazionale. Si rafforzavano i controlli in risposta ad alcuni attentati, che si dicevano progettati dai nemici del fascismo, con bombe da far esplodere nelle cabine elettorali, allestite in vista del plebiscito⁶⁷.

In questo contesto il 12 aprile 1928 una bomba esplodeva a Milano alla Fiera campionaria – presente il Re, che arrivava in ritardo – causando 20 morti e 40 feriti; sull'onda del Diana il «selvaggio fanatismo dei truci dinamitardi» era messo in conto agli anarchici, responsabili di precedenti attentati. A complicare il quadro due militi fascisti morivano per un'esplosione casuale di arma da fuoco; con l'assenso di Mussolini il capo della polizia, Bocchini, disponeva di lì a poco la fine delle ricerche sull'ambiente anarchico, per assoluta mancanza di indizi. Era poi arrestato il comunista Romolo Tranquilli – fratello di Ignazio Silone – proscioltto dopo violenti interrogatori, che di lì a poco l'avrebbero portato alla morte⁶⁸. Il Commissario di Pubblica sicurezza, Carmelo Camilleri⁶⁹, avanzava l'ipotesi che il «bestiale atto di ferocia» fosse maturato «in ambienti a noi vicini».

Il Procuratore generale presso il Tribunale speciale impediva il prosieguo dell'Inchiesta, affidata alla milizia postale, che indagava su certi pacchi bomba; Camilleri, destituito, sarà inviato al confino per aver reso noti gli Atti delle indagini. L'Ovra chiamava poi in causa il movimento Giustizia e Libertà; era arrestato Umberto Ceva, chimico, accusato di aver fabbricato l'ordigno, potenziale teste d'accusa, che si toglieva la vita in carcere. Gli aderenti all'organizzazione erano condannati dal Tribunale speciale per attentato contro i poteri dello Stato, nella mancanza di indizi per la responsabilità nella strage.

Il caso sarà riaperto nel 1943, per screditare l'antifascismo in vista della prossima destituzione di Mussolini; chiuso dopo l'8 settembre, non sarà riconsiderato nell'Italia repubblicana. Per Angelo Ventrone la bomba del 1928 – messa in conto alle macchinazioni degli antifascisti, mai condannati – è stata 'apripista' dell'«uso politico delle stragi, costante di lungo periodo nella

⁶⁶ A. Rocco, *Scritti e discorsi politici*, Milano, Giuffrè, 1938, vol. I, p. 125. Sulla legge 2008/1926 L.P. D'Alessandro, *Giustizia fascista. Storia del tribunale speciale*, Bologna, il Mulino, 2020.

⁶⁷ Viviani, *Servizi segreti* cit., pp. 173 ss; L. Verdolini, *La trama segreta. Il caso Sandri fra terrorismo e polizia politica fascista*, Torino, Einaudi, 2003; P. Palma, *Una bomba per il Duce. La centrale di Pacciardi a Lugano (1927-1999)*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2007; Ventrone, *La strategia della paura* cit., p. 54 ss.

⁶⁸ C. Gioacchin, *Attentato alla Fiera. Milano 1928*, Milano, Mursia, 2009.

⁶⁹ Indicazioni in Tosatti, *Storia della polizia* cit., p. 179.

storia italiana»⁷⁰; per Carlo Gioacchin l'esempio di un altro 'tratto permanente' dello stragismo, il «rimanere nell'ombra dei responsabili dell'effettiva realizzazione», che, in più occasioni, avevano tentato di «coinvolgere singoli fuoriusciti in progetti di attentati dinamitardi»⁷¹.

Entro la logica il regime, che coniugava violenza, sorveglianza e repressione⁷², la *Relazione al Re* di Rocco ricordava che «il codice precedente» aveva ricompreso nell'ordine pubblico «fatti aventi ciascuno un'obiettività giuridica diversa»; sottolineava una profonda innovazione «in considerazione dello scopo» dell'agente, il «fine di uccidere», «fondamentale in questa categoria di delitti». Il guardasigilli escludeva il reato tentato; argomentava che, nell'«estrema gravità» della strage, non rilevava «il numero maggiore o minore di persone dall'agente deliberatamente preso di mira», quanto il «pericolo per la vita e integrità delle persone», da proteggere da «attentati, violenza, congiura»; da qui la fattispecie tra i delitti contro la «personalità dello Stato», art. 285,

(Devastazione, saccheggio e strage) Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte.

Nell'art. 422 la strage contro l'incolumità pubblica aveva una sorta di funzione dominante nel sostituire, in presenza del fine di uccidere, tutte le altre fattispecie di comune pericolo, «mezzi per consumare la strage»,

(Strage) Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con la morte. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo.

Rocco era attento al nesso «tra giustizia e repressione»⁷³; evitava la pena capitale ai responsabili di attentato contro la pubblica incolumità senza vittime o con una sola vittima, art. 422; la prevedeva per l'attentatore alla sicurezza dello Stato, in nome dell'«evento, che assume proporzioni così gravi da allarmare la pubblica coscienza»⁷⁴. Da qui – come ricorderà nel 1952 la Cassazione – l'indirizzo giurisprudenziale inteso a negare la clemenza penale per la strage, anche se legata a «motivi politici»⁷⁵.

⁷⁰ Ventrone, *La strategia della paura* cit., p. 60.

⁷¹ Gioacchin, *Attentato alla Fiera* cit., p. 201.

⁷² Tosatti, *Storia della polizia* cit., p. 153 ss.

⁷³ L. Lacchè, *Tra giustizia e repressione: i volti del regime fascista. Introduzione*, in Id. (a cura di), *Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Roma, Donzelli, 2015.

⁷⁴ *Lavori preparatori del codice penale, V: Progetto definitivo di un nuovo Codice penale con la Relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco*, Roma, Tip. Le Mantellate, 1930, pp. 13, 216 ss.

⁷⁵ Cassazione penale 4 febbraio 1952, in «Archivio penale», 8, 1952, p. 245.

3. *L'Italia repubblicana. Stragi di mafia*

Nel 1952 «il delitto di strage» era definito «fortunatamente raro nella clinica penale» dal commento ad una sentenza della Cassazione sul «triste episodio di Villalba»⁷⁶, quando il bandito siciliano Salvatore Giuliano – che godeva dell'impunità nell'isola – aveva lanciato 4 bombe a mano contro i partecipanti ad un comizio dei comunisti, provocando 13 feriti. «Agli effetti della pena» la Cassazione distingueva tra «strage definitiva» e «pericolo di strage»; inaugurava un indirizzo giurisprudenziale di lunga durata nel considerare l'*animus occidendi* nei termini delle «contese» tra agrari e contadini, «di carattere privato»⁷⁷.

Era ben più grave il bilancio della strage di Portella della Ginestra, quando una ventina di banditi, agli ordini di Giuliano, da un'altura apriva il fuoco di mitragliatrice contro la folla, che celebrava il 1° maggio 1947, causando 12 morti e una settantina di feriti. Alla Costituente Mario Scelba definiva quanto occorso tra «gli ultimi residui di banditismo feudale», irriducibile a «manifestazione politica»⁷⁸; la complicata vicenda giudiziaria metterà in scena l'intenzione di Giuliano di «dare una lezione ai comunisti, i quali vogliono togliere la terra alla mafia»⁷⁹.

Alla strage del 1° maggio il 22 giugno seguiva l'attentato con lancio di bombe e raffiche di mitra contro la sede della Camera di Lavoro di Partinico, in cui morivano un falegname comunista e un contadino. Le due indagini erano unificate nel processo, spostato dalle Assise di Palermo a quelle di Viterbo per legittima suspicione; l'istruttoria escludeva il «movente e fine politico» nella «condotta criminosa del Giuliano», inteso a «conseguire l'impunità». Le parti civili chiedevano di risalire ai mandanti; la Cassazione fissava un argomento di lunga durata, sostenendo che «il giudice del dibattimento» era tenuto a giudicare i rinviati a giudizio, non ad accertare la «responsabilità di altre persone», «potere-dovere» in capo al Pubblico ministero⁸⁰.

Il 4 luglio 1950 Giuliano era ucciso, ufficialmente per mano dei carabinieri in uno scontro a fuoco; risulterà che cattura e uccisione del bandito erano state frutto di una «*trattativa Stato mafia*», «espressione destinata a divenire

⁷⁶ P. Morra, *Il problema del dolo nel delitto di strage*, in «Archivio penale», 8, 1952, pp. 246-250; sull'attentato cfr. S. Lupo, *La mafia. Centosessant'anni di storia*, Roma, Donzelli, 2018, p. 206.

⁷⁷ Morra, *Il problema* cit., p. 248.

⁷⁸ Cfr. G. Casarrubea, *Portella della Ginestra. Microstoria di una strage di Stato*, Milano, Angeli, 1997, p. 266; sul primo episodio della strategia della tensione cfr. S. Lupo, *Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri*, Roma, Donzelli 1993, p. 163; M. Flores, M. Franzinelli, *Conflitti. Magistratura, politica e processi nell'Italia repubblicana*, Milano, Il Saggiatore, 2024 pp. 85 ss.

⁷⁹ Cfr. P. Ferrari, *Portella della Ginestra. 1 maggio 1947. Documenti sulla strage*, in «Italia contemporanea», 306, 2004, pp. 453 ss.

⁸⁰ Cfr. Casarrubea, *Portella* cit., pp. 267.

molto in auge più tardi nella pubblica discussione»⁸¹. Già nel 1951 Giuliano Vassalli rifletteva sulla dimensione costituzionale dei «fatti di Sicilia»; osservava che le oltre cento udienze alle Assise di Viterbo avevano fatto «intravedere» all'«opinione pubblica» un avvilente ruolo giocato dallo «Stato italiano, nel suo potere esecutivo, nei suoi organi di polizia, talora sinanco in altri organi ancora più responsabili della tutela della giustizia e della legge, sceso a patti e sistemi tali da far sì che tutti gli italiani ne debbano portare avvilitamento e rossore»⁸².

Il 10 agosto 1956 la Corte di appello di Roma condannava all'ergastolo 14 dei 41 imputati a giudizio; coglieva nella violenza mafiosa un «delitto terroristico», per la «premeditazione dei mezzi di esecuzione», «potenzialità diffusa degli stessi», «vasta estensione degli effetti immediati», «volontà di terrorizzare le popolazioni». Applicava l'art. 422, dal momento che appariva «chiaro» l'«interesse che spinse il Giuliano e quelli della sua banda ad agire», un'«esigenza particolare ed egoistica: quella di costringere i comunisti a desistere dal chiedere ai contadini di far la spia ai banditi»⁸³.

Con una tecnica nuova rispetto ai numerosi attentati precedenti, il 29 luglio 1983 un'auto carica di tritolo era fatta esplodere su una pubblica via di Palermo, al fine di uccidere il capo dell'ufficio istruzione del tribunale della città, Rocco Chinnici, che la sentenza 24 luglio 1984 della Corte di Assise di Caltanissetta definiva «professionalmente e culturalmente impegnato nella lotta contro la mafia»; il magistrato moriva nell'attentato, assieme a due uomini della scorta e al portiere di uno stabile. Il fatto pareva integrare i reati di strage politica, omicidio plurimo, lesioni personali e violenza a pubblico ufficiale, aggravati dalla finalità di terrorismo; ex art. 285 le Assise indicavano lo scopo dei responsabili, «creare uno stato di panico nella popolazione e intimidire le forze preposte alla repressione della criminalità mafiosa, così minacciando la sicurezza dello Stato e mettendo in discussione l'ordine democratico».

Giovanni Fiandaca commentava la sentenza, sottolineando che, per la prima volta, un «attentato mafioso» riceveva la «qualifica di strage politica», ex art. 285, e, sempre per la prima volta, si riconosceva alla mafia la «finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico», ex d.l. 425/1979. Analizzava la natura di Cosa nostra, non «contropotere», non comprensibile in una «alterità ai poteri costituiti», piuttosto associazione criminale intesa ad avvantaggiarsi delle «debolezze» dello Stato, del suo «deficit di funzionamento». La «violenza di tipo mafioso», in grado di «intimorire persone e gruppi», pareva rispondere con la strage alla «riaffermazione della legalità

⁸¹ Lupo, *La mafia* cit., p. 210.

⁸² Casarrubea, *Portella* cit., p. 10.

⁸³ Ivi, pp. 267 ss, 274.

da parte di uomini politici, magistrati, poliziotti», senza il «fine ultimo» di «rovesciare l'ordine costituzionale», puntando piuttosto ad incrementare il suo «illecito arricchimento»⁸⁴.

L'uscita dal tunnel della violenza terroristica è parsa scandita dalla bomba fatta esplodere da Cosa nostra il 23 dicembre 1984 nella galleria di San Benedetto Val di Sambro, reazione alla collaborazione dei pentiti Buscetta e Contorno; i morti erano sedici, trecento i feriti⁸⁵. La strage era il prologo degli attentati mortali contro Falcone e Borsellino dell'estate 1992 e delle esplosioni delle autobombe a Roma e a Milano, che nel luglio 1993 causavano cinque morti. Nella sentenza del 24 giugno 2002 la Corte di appello di Caltanissetta condannava alcuni capi di Cosa nostra ex art. 422, ricomprendendovi anche la strage del 29 luglio 1983⁸⁶.

La mafia è parsa sia 'manovrabile' dalla politica – la «trattativa»⁸⁷ – che associazione criminale, intesa a perseguire un proprio autonomo progetto di potere; la teoria della «macchina del complotto»⁸⁸ innervava la sentenza «Borsellino *quater*» del 2017. La Corte di assise di Caltanissetta adombrava una «strage di Stato», nell'indicare uno dei «più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana», messi in opera da «soggetti inseriti negli apparati dello Stato [per] costringere lo Stato a trattare col potere criminale mafioso»⁸⁹. Da qui il rischio di considerare unico responsabile delle stragi di mafia «lo Stato oscura entità metafisica»⁹⁰.

4. 1969-1980. Le stragi e lo «Stato legale e costituzionale»

Come è noto, al culmine di un «nuovo biennio rosso l'eversione veniva allo scoperto»⁹¹; il 12 dicembre 1969 una violentissima esplosione nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano causava 17 morti e un cen-

⁸⁴ G. Fiandaca, *Strage mafiosa e giurisprudenza sociologica*, in «Foro italiano», 107, 1984, pp. 10-18.

⁸⁵ Cfr. G. Russo, *Tra riforma e controriforma. I giuristi e la legislazione penale dell'emergenza (1974-1984)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 53, 2024, p. 317.

⁸⁶ <https://www.dirittogiustiziaecostituzione.it/wp-content/uploads/2023/07/Corte-assise-appello-Caltanissetta-24-giugno-2002.pdf>.

⁸⁷ Una critica in G. Fiandaca, *La trattativa Stato mafia tra processo politico e processo penale*, in «Criminalia», 7, 2012, pp. 67-93; G. Fiandaca, S. Lupo, *La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

⁸⁸ Lupo, *La mafia* cit., p. 350.

⁸⁹ Cfr. M. Milano, *Borsellino quater: la corte di assise di Caltanissetta si pronuncia sulla «strage di Stato» e su uno dei «più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana»*, in <https://progettosanfrancesco.it/2022/01/27/borsellino-quater-la-corte-di-assise-di-caltanissetta-si-pronuncia/DPC>, 2018.

⁹⁰ S. Lupo, *L'antimafia sotto accusa*, in «Meridiana», 15, 2022, p. 247.

⁹¹ Ventrone, *La strategia della paura* cit., p. 159.

tinaio di feriti; altri ordigni esplodevano a Milano e Roma; da qui l'ipotesi di strage continuata. Su indicazione dell'Ufficio Affari riservati⁹² le indagini riguardavano esclusivamente l'area dell'anarchia, anche sulla scia del ricordo delle stragi del Diana e della Fiera; alcuni anarchici erano già in carcere a Milano, con l'accusa di aver organizzato precedenti attentati. Si indicava come esecutore materiale Pietro Valpreda; tra le prove i «proclami ideologici» del «mostro» su taluni volantini, «bombe, sangue, anarchia», «*Ravachol* è risorto» ed il riconoscimento di un testimone, 'instradato' dagli inquirenti⁹³. Nella notte tra il 15 e il 16 l'anarchico Pino Pinelli cadeva dalla finestra della Questura durante l'interrogatorio, dopo un fermo arbitrario di tre giorni; i compagni del Circolo Ponte della Ghisolfia esibivano lo striscione «Pinelli assassinato, Valpreda innocente, la strage è di Stato»⁹⁴.

L'ambiguo *slogan* irrompeva nella sfera pubblica con il titolo di un fortunato libro di controinformazione; la giustizia era rimessa al momento in cui «lo Stato borghese sarà abbattuto»⁹⁵. In nome dello Stato democratico Umberto Terracini⁹⁶ e Giuseppe Branca denunciavano l'abuso di potere nei confronti dell'innocente Pinelli, l'inconsistenza della campagna di stampa contro Valpreda, dimostravano la fondatezza delle inchieste sull'eversione neofascista, oggetto di una seconda istruttoria, che prendeva le mosse dalle confidenze del neofascista Giovanni Ventura ad un ex compagno di collegio⁹⁷.

Tra le polemiche la Cassazione otteneva lo spostamento del processo da Milano a Roma per motivi di ordine pubblico; da qui il contrasto tra magistratura di merito e Corte suprema⁹⁸. La requisitoria del pubblico ministero, accolta dal giudice istruttore, rinviava a giudizio Valpreda – scarcerato nel 1972, con una legge *ad hoc* – altri anarchici milanesi e l'ex neofascista Mario Merlino, 'ufficialmente' convertito all'anarchismo, infiltrato dai Servizi.

⁹² Cfr. Tosatti, *Storia della polizia* cit., pp. 322 ss.

⁹³ Fonti in Tobagi, *Piazza Fontana* cit.; Ead., *Quale giustizia? I processi per Piazza Fontana tra Roma, Milano, Catanzaro*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica» 2, 2020, pp. 17-41; P. Calogero, *La strategia della tensione e Piazza Fontana (Milano, 12 dicembre 1969)*, in Ventrone (a cura di), *L'Italia delle stragi* cit., pp. 3-47; Id., *Magistratura, Servizi segreti e terrorismo di destra e di sinistra. La responsabilità dello Stato*, in Fumian, Ventrone (a cura di), *Il terrorismo* cit., pp. 15-88.

⁹⁴ <https://www.milanotoday.it/eventi/pinelli-assassinato-valpreda-innocente-2019.html>.

⁹⁵ E.M. Di Giovanni, M. Ligini, E. Pellegrini, *La strage di Stato. Controinchiesta*, (1970), con in intervista al giudice Guido Salvini, Roma, Odradek, 2016; sul volume cfr. A. Giannuli, *Storia della strage di Stato: Piazza Fontana: la strana vicenda di un libro e di un attentato*, Firenze, Ponte alle Grazie, 2010.

⁹⁶ M. Sassano, *La politica della strage*. Prefazione di U. Terracini, Venezia, Marsilio, 1972.

⁹⁷ 4+Valpreda. Prefazione di G. Branca, Firenze, La nuova Italia, 1973; R. Pesenti, M. Sassano (a cura di), *Fiasconaro e Alessandrini accusano. La requisitoria sulla strage di Piazza Fontana e le bombe del 1969*, Padova, Marsilio, 1974.

⁹⁸ Tobagi, *Quale giustizia?* cit., pp. 37 ss.

Nella seconda istruttoria il passaggio dalla «cellula nera al Sid» era segnato dalla presenza dell'agente Guido Giannettini, alla sbarra accanto a Ventura, al neo nazista Franco Freda, al deputato del Msi, Pino Rauti.

Nel *simultaneus processus* di Catanzaro gli anarchici erano accusati di associazione sovversiva, reato comune; i neofascisti parevano intesi a «sovvertire con mezzi violenti l'ordinamento costituzionale della Repubblica»⁹⁹. Andreotti e Rumor erano chiamati a testimoniare; emergevano l'ostacolo posto all'accertamento della verità giudiziaria da esponenti dei Servizi – che avevano opposto il segreto di Stato agli inquirenti – e diversi depistaggi, intesi a favorire «esclusivamente i gruppi di destra»¹⁰⁰.

Nelle indagini e nei processi celebrati dalla strage di Piazza Fontana a quella della stazione di Bologna del 2 agosto 1980 – con 85 morti e oltre 200 feriti – ricorreranno gli stessi nomi e rete di relazioni, in una «continuità del progetto stragista»¹⁰¹. Dai primi anni Settanta emergeva quanto poi dimostrato dai magistrati titolari delle indagini sulle stragi; tenere lontano dall'area di governo il PCI – 'nemico interno', *longa manus* di quello esterno¹⁰² – era l'architrave del disegno di «destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare il quadro politico»¹⁰³.

Quanto ai responsabili della strage di Piazza Fontana, nel 1987 la Cassazione assolveva in via definitiva Freda e Ventura ai sensi dell'art. 6 della legge 985/1967, *Disposizioni sul controllo delle armi*, che aveva aumentato la pena per la strage comune¹⁰⁴. Nel 2005 la Cassazione riconosceva la re-

⁹⁹ Tobagi, *Piazza Fontana* cit., pp. 66.

¹⁰⁰ Ivi, pp. 254 ss.

¹⁰¹ Così il titolare delle indagini per l'attentato all'Italicus del 4 agosto 1974 e per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna C. Nunziata, *La continuità del progetto stragista*, in Ventrone (a cura di), *L'Italia delle stragi* cit., p. 221; analogamente P. Bolognesi (a cura di), *Alto tradimento. La guerra segreta agli italiani da Piazza Fontana alla strage di Bologna*, Bologna, Castelvechi, 2016.

¹⁰² Cfr. tra gli altri G. Tamburino, *Storia delle stragi nelle inchieste giudiziarie*, in *Atti del Convegno Il terrorismo delle stragi. La risposta dello Stato democratico*, Bologna, Graficoop, 1982, pp. 62 ss.; C. Nunziata, *Punti fermi nella storia del terrorismo tra la seconda metà degli anni 70 e i primi anni 80*, <<https://www.memoria.san.beniculturali.it/en/w/punti-fermi-nella-storia-del-terrorismo-stragista-di-claudio-nunziata-2018>>; G. Tamburino, *La rosa dei venti nel quadro dell'eversione stabilizzante*, in Fumian, Ventrone (a cura di), *Il terrorismo* cit., p. 216; L. Grassi, *Evoluzione della strategie stragiste in particolare nel periodo 1974-1980*, ivi, pp. 281 ss.; L. Mancuso, *Dalla strage dell'Italicus alla strage di Bologna: la strategia interna e internazionale, gli apparati istituzionali, massoneria e destra neo fascista*, ivi, pp. 291 ss.; G. Salvini, *Gli anni 1969-1974* cit., pp. 177 ss.; G. Zorzi, *Piazza della Loggia, 28 maggio 1974*, in Ventrone (a cura di), *L'Italia delle stragi* cit., p. 122 ss.

¹⁰³ Cfr. A. Ventrone, *La storia contro il tempo e l'oblio. Introduzione*, in Id. (a cura di), *L'Italia delle stragi* cit., p. XV.

¹⁰⁴ Tobagi, *Piazza Fontana* cit., p. 402.

sponsabilità dei due, non processabili in nome del principio *ne bis in idem*, «dichiarati responsabili almeno davanti al tribunale della storia»¹⁰⁵.

Franco Cordero ha indicato uno snodo nella storia del processo penale, nel sottolineare che lo «sciagurato affare giudiziario», iniziato il 12 dicembre 1969, era stato in grado di «infamare l'intero sistema»¹⁰⁶. Da qui, tra l'altro, la sfiducia dell'opinione pubblica nell'attitudine della classe politica a garantire la giustizia, la delega alla magistratura a gestire il terrorismo nero e rosso¹⁰⁷, il riordino della disciplina sul segreto di Stato con la legge 801/1977¹⁰⁸, la contrastata legge 11 luglio 2016, che ha integrato gli estremi dell'art. 375 c.p., inasprendo il carico sanzionatorio per «la frode in processo penale e depistaggio»¹⁰⁹.

Il 28 maggio 1974 lo scoppio di un ordigno collocato in un cestino portarifiuti in Piazza della Loggia a Brescia provocava 8 morti e oltre 100 feriti tra la folla riunita in una manifestazione, organizzata dai Sindacati e dal Comitato antifascista in risposta allo stillicidio di attentati di militanti dell'estrema destra. Indagare tra gli anarchici non era più proponibile; il ministro dell'Interno, Paolo Emilio Taviani, dichiarava alla Camera «non c'è dubbio sono state mani fasciste».

Nel primo processo Ermanno Buzzi ed altri neo fascisti bresciani, gravitanti nel mondo della criminalità comune, erano condannati ai sensi dell'art. 422; Buzzi era ucciso nelle more dell'appello nel supercarcere di Novara dagli ordinovisti Pierluigi Concutelli e Mario Tuti¹¹⁰. Il 2 marzo 1982 la Corte di appello di Brescia – con sentenza confermata dalla Cassazione – assolveva per insufficienza di prove i condannati in primo grado ed al tempo stesso evocava «una strategia programmaticamente eversiva di trasparente matrice neofascista»¹¹¹.

L'area dell'eversione nera era indagata ex art. 422 per la strage sul treno *Italicus* del 4 agosto 1974, che provocava 12 morti e 45 feriti; nel 1980 erano rinviati a giudizio Tuti ed altri ordinovisti dell'area aretina¹¹². Nel 1987 Licio

¹⁰⁵ Ivi, p. XV; sull'«allucinante parodia della giustizia», ripercorsa da un sopravvissuto cfr. F. Zinni, *Introduzione*, in *Piazza Fontana. Nessuno è Stato*, Bresso, Maingraf, 2007.

¹⁰⁶ F. Cordero, *Guida alla procedura penale*, Torino, Utet, 1986, p. 127.

¹⁰⁷ Cfr. A. Ventrone, *La strage di Piazza Fontana*, in «Il politico», 84, 2019, pp. 105-120.

¹⁰⁸ Cfr. C. Storti, *Il segreto di Stato tra giustizia e politica nella prima Repubblica*, in F. Colao, L. Lacchè, e C. Storti (a cura di), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienza tra integrazione e conflitto*, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 221-248.

¹⁰⁹ Cfr. G. Salvini, *Gli anni 1969-1974* cit., p. 185; M.A. Pasculli, *Il delitto di frode in processo penale e depistaggio tra funzione simbolica e giusto processo*, Torino, Giappichelli, 2020.

¹¹⁰ Cfr. B. Tobagi, *Una stella incoronata di buio. Storia di una strage*, Torino, Einaudi, 2019, pp. 360 ss.

¹¹¹ Sentenza in esergo in R. Chiarini, P. Corsini, *Da Salò a Piazza della Loggia. Blocco d'ordine, neofascismo, redicalismo di destra a Brescia (1954-1974)*, Milano, Angeli, 1983.

¹¹² <<https://memoria.cultura.gov.it/en/documenti-online/doc/detail/703/Strage+del+treno+Italicus%2C+documenti+processuali+%2804+agosto+1974%29?keyword=>>>.

Gelli¹¹³ era condannato a otto anni di reclusione per aver finanziato i neo fascisti toscani; era assolto in appello con l'argomento di aver prestato sostegno finanziario ad un'associazione sovversiva, non ad una banda armata, di cui all'art. 280¹¹⁴.

Tra i giuristi già nel 1974 Adolfo Beria di Argentine osservava che i codici poggiavano su una «concezione tutta individualistica del reato», inadeguata di fronte alla criminalità terroristica, «organizzata e coperta», che esigeva una «seria e coordinata attività delle istituzioni dello Stato e cittadini»¹¹⁵. Metteva a fuoco il nesso tra stragi e «centri di potere occulto»; sosteneva che lo stragismo eversivo era inteso ad «entrare nel sottosuolo della politica del potere», operazione propiziata da «un paese come l'Italia, in cui i centri di potere occulto, di quello esercitato senza alcun consenso, sono tradizionali e costanti». Beria di Argentine concludeva che la «democrazia vive di controllo democratico, controllo esercitato o esercitabile da ogni cittadino alla luce del sole»¹¹⁶.

La violenza politica occupava la scena pubblica; «leggera» – disordini di piazza – «pesante» – la strage; i giuristi osservavano che al terrorismo nero, «spesso anonimo, silente, bombarolo, aselettivo», si affiancava quello rosso, «quasi sempre siglato, discorsivo [...] selettivo»¹¹⁷. Si denunciavano «provocazioni e deviazioni istituzionali»¹¹⁸; si metteva «il dogma dell'impunità» in conto a «pezzi di Stato», che, «nell'attività investigativa e repressiva», avevano «operato con infedeltà». Il termine «strage impunita» pareva tanto più inquietante se «di Stato»¹¹⁹; l'assenza di responsabili pareva insidiare «la nostra democrazia», rendendo ineludibile la «democratizzazione degli apparati»¹²⁰. Con particolare efficacia Norberto Bobbio ripensava il termine strage di Stato, definendo quanto occorso in Piazza Fontana, Piazza della Loggia e sul treno *Italicus* «tra gli episodi più esecrandi della guerra contro lo Stato, in Italia dentro lo Stato stesso»¹²¹.

¹¹³ Sul maestro della P2 cfr. Flores, Franzinelli, *Conflitti* cit., pp. 623 ss.

¹¹⁴ Fonti in Ventrone, *La strategia della paura* cit., pp. 239-240.

¹¹⁵ A. Beria di Argentine, *Attenzione al terrorismo organizzato!*, in Id., *Giustizia. Anni difficili*, Milano, Rusconi, 1985, pp. 18-20.

¹¹⁶ A. Beria d'Argentine, *Difesa delle istituzioni democratiche contro il terrorismo e il potere senza consenso*, in *Atti del Convegno Il terrorismo delle stragi: la risposta dello Stato democratico*, Bologna, Regione Emilia-Romagna, 1983, pp. 40-45.

¹¹⁷ F. Carinci, *Intervento*, in *Terrorismo e Stato della crisi*, in «La Questione criminale», 1, 1979, p. 76; sul terrorismo rosso, anch'esso utilizzato dai Servizi, «con un cambio di spalla, dalla destra alla sinistra» cfr. il giudice che indagò sull'organizzazione eversiva Rosa dei venti G. Tamburino, *La rosa dei venti* cit., p. 98.

¹¹⁸ D. Pulitanò, *Intervento*, in *Terrorismo* cit., p. 107.

¹¹⁹ *Avvertenza*, in «Questione giustizia», 1, 1984, p. IV.

¹²⁰ D. Pulitanò, *La funzione coercitiva. Garanzie giuridiche e democratizzazione degli apparati*, in «Democrazia e diritto», 18, 1978, pp. 139-157.

¹²¹ N. Bobbio, *La violenza e il diritto*, in «La stampa», 7 agosto 1977.

A metà anni Ottanta l'atto di accusa dei giudici di Bologna per la strage del 2 agosto 1980 era pubblicato in un volume, in cui Bobbio rifletteva sull'«eccidio più atroce della strategia della tensione». Sottolineava la saldatura di «eversione nera, mafia, servizi segreti, P2», protagonisti di un «governo occulto contro il paese», assente in ogni altro «Stato democratico»¹²². La recensione di Franco Ferraresi metteva in luce un «capitolo di teratologia giuridico politica forse unico nei paesi a democrazia parlamentare consolidata»¹²³.

Con sentenza 11 luglio 1988 la Corte di assise di Bologna fissava un punto importante sul piano sanzionatorio e simbolico; definiva la strage del 2 agosto 1980 come politica, nel passaggio dall'art. 422 all'art. 285. Condannava all'ergastolo Francesca Mambro, Valerio Fioravanti, altri militanti dell'organizzazione neofascista Nar come esecutori materiali; indicava tra i favoreggiatori Licio Gelli ed alcuni agenti dei Servizi, accomunati dal fine di «attentare alla sicurezza interna dello Stato»¹²⁴. Con sentenza 18 luglio 1990 la Corte di assise di appello di Bologna ribaltava quella di primo grado con un'assoluzione generale, ritenendo non univoche le prove raccolte a carico dei singoli militanti dei Nar¹²⁵.

La legge 17 maggio 1988 istituiva una Commissione parlamentare per indagare sul «terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione delle stragi»¹²⁶; nel 1995, quasi a supplire all'azione penale, la *Relazione* del senatore Pds Giovanni Pellegrino intendeva esprimere un «giudizio storico globale» dello stragismo, da Portella della Ginestra alla P2¹²⁷. Il testo poggiava sulla rappresentazione storiografica della «doppia lealtà» delle classi dirigenti – alla Costituzione e all'anticomunismo internazionale – cifra di un «doppio Stato»¹²⁸. Di recente Giovanni Tamburino – a suo tempo titolare delle indagini sull'organizzazione eversiva Rosa dei venti – ha sostenuto che certe sentenze di assoluzione di quegli anni sono comprensibili alla luce di

¹²² N. Bobbio, *Prefazione*, in G. De Lutiis (a cura di), *La strage. L'atto di accusa dei giudici di Bologna, 2 agosto 1980, l'eccidio più atroce (85 morti) della strategia della tensione, eversione nera, mafia servizi segreti, P. 2. Un governo occulto contro il paese*, Roma, Editori riuniti, 1986, p. IX.

¹²³ F. Ferraresi, *La politica delle stragi*, in «L'indice dei libri del mese», febbraio 1987.

¹²⁴ <<https://stragi.it/sentenzaprimogradopdf>>, p. 9.

¹²⁵ <<https://archive.org/details/strage-bologna-documentiprocessuali/01%20Sentenza%20Istruttoria%20del%20Tribunale%20Civile%20e%20Penale%20di%20Bologna%2C%2017%20giugno%201986/page/n5/mode/2up>>.

¹²⁶ Cfr. A. Giannuli, *La strategia della tensione*, cit., pp. 534, 540.

¹²⁷ Fonte in V. Coco, *Leggere la violenza politica nell'Italia repubblicana, La relazione Pellegrino alla Commissione stragi*, in P. Dogliani, M.-A. Matard-Bonucci (a cura di), *Democrazia insicura*, Roma, Donzelli, 2017, pp. 267-278; riprende la relazione di Pellegrino N. Tranfaglia, *Un capitolo del doppio Stato. La stagione delle stragi e dei terrorismi*, in F. Barbagallo (a cura di) *Storia dell'Italia repubblicana*, Torino, Einaudi, 1987, pp. 7-80.

¹²⁸ F. De Felice, *Doppia lealtà e doppio Stato*, in «Studi storici», 30, 1989, pp. 403-563.

una «ragione di Stato», interna e internazionale, propria di uno «Stato diverso da quello legale e costituzionale»¹²⁹.

5. «La trattazione dei processi per strage»

Di fronte ai verdetti di assoluzione, che frustravano l'aspettativa di giustizia dell'opinione pubblica, Beria d'Argentine metteva in luce una «novità di questi anni», sostenendo che, nelle indagini sulle stragi, il giudice non si trovava di fronte ad un «fatto individuale isolato [...] quanto ad un insieme di fenomeni tra loro strettamente legati». Da qui l'esortazione, rivolta ai magistrati, a non «isolare uno di questi fatti di criminalità organizzata da un sistema reticolare e incrociato di responsabilità, di indebiti controlli, di ricatti», condizione per «salvaguardare la legalità»¹³⁰. Vittorio Borraccetti – magistrato a Padova – considerava che i «giudici del dibattimento» erano tenuti a verificare le prove nei confronti di determinati imputati, senza «forzatura [...] sulla base di 'intuizioni' di carattere politico»¹³¹.

A metà anni Ottanta il CSM affrontava le «problematiche sulla trattazione dei processi per strage», col suggerire un cambiamento delle strategie processuali. Si considerava che, «vinto il terrorismo delle Brigate rosse», non era stato sconfitto «quello delle stragi», messo in conto a «istituzioni poste sotto il controllo e responsabilità del potere politico», con «atti di deviazioni e la opposizione pretestuosa del segreto di Stato», in una «connessione con centri di potere occulto e con la criminalità organizzata». Per colpire gli stragisti il CSM proponeva di tener conto del loro «retrotterra politico e ideologico» e di «ideologie e programmi», con un metodo «storico politico», con una ricostruzione unitaria di quanto andava emergendo dai «singoli episodi di strage»¹³².

In questa prospettiva il 12 Febbraio 1992 le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione accoglievano il ricorso contro l'assoluzione dei militanti della destra eversiva per la strage del 2 agosto 1980. La Suprema corte asseriva che il «contesto storico politico» era indispensabile per una valutazione complessiva del quadro probatorio e che il giudice di merito non aveva «tenuto conto dei fatti che precedettero e seguirono l'evento», lo stillicidio

¹²⁹ Tamburino, *La rosa dei venti* cit., pp. 194-209.

¹³⁰ Beria d'Argentine, *Difesa delle istituzioni* cit., pp. 44-45.

¹³¹ V. Borraccetti, *Intervento*, in *Le stragi. I fatti e l'intervento giudiziario*, Milano, Angeli, 1986, p. 17.

¹³² S. Senese, E.M. Fortuna, *Introduzione*; V. Borraccetti, P. Calogero, *Il contributo dell'indagine storico culturale sulla ricerca della verità nei processi per strage*; M. Besson, G. Zorzi, *Analisi dei singoli episodi di strage: le diverse letture prospettate sui fatti di strage*, G. Tamburino, *Conclusioni, Documento*; in *Problematiche sulla trattazione dei processi per strage*, in «Quaderni del Consiglio superiore della magistratura», 2, 1986, pp. 21, 70 ss, 58 ss.

di attentati organizzati dai Nar, le coperture e i depistaggi per garantire l'impunità dei neo fascisti. Si stabiliva che quanto occorso rientrava negli artt. 280 e 285, banda armata e strage, «delitti fine concretamente realizzati»¹³³.

Nella sentenza ordinanza del 23 maggio 1993 di Gianpaolo Zorzi – titolare della terza e quarta istruttoria su Piazza della Loggia – l'imputazione a carico dei neofascisti passava dall'art. 422 all'art. 285, che meglio pareva configurare l'«attacco frontale all'essenza stessa della democrazia»¹³⁴. La sentenza del 22 luglio 2015 della Corte di appello di Milano, resa definitiva dalla Cassazione il 20 giugno 2017, sottolineava che l'attentato di Piazza della Loggia era il «primo ad essere qualificato giuridicamente a norma dell'art. 285», una «strage politica», «di chiara marca fascista».

Si argumentava che l'art. 422, «strage comune», prevedeva la morte di una o più persone come circostanza aggravante per comminare l'ergastolo; mentre l'art. 285 colpiva il «più grave reato», commesso «allo scopo di attentare alla sicurezza interna dello Stato», col punire con «la pena massima (originariamente con la morte) l'attentato in sè». Carlo Maria Maggi – leader di Ordine nuovo nel Triveneto – e Maurizio Tramonte – suo sottoposto e agente del Sid – erano condannati all'ergastolo in considerazione del «dolo subspecifico», «lo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato»¹³⁵.

Tra le sentenze di condanna per la strage del 2 agosto 1980 quella del 9 gennaio 2020 della Corte di assise di Bologna derubricava il reato ascritto a Gilberto Cavallini, già militante dei Nar, dall'art. 285 all'art. 422, in considerazione del fatto che il neo fascista apparteneva ad un'associazione non pericolosa per lo Stato democratico in quanto «spontaneista»¹³⁶. Nel cosiddetto 'processo ai mandanti' con sentenza 6 aprile 2022 la Corte di assise di Bologna ricomprendeva invece la strage tra i delitti «contro la personalità dello Stato», per aver colpito, oltre alle «vittime malcapitate», «il valore principale della nostra Repubblica, che è la democrazia»¹³⁷. Con una scelta dall'altro valore simbolico la sentenza 15 gennaio 2025 la Cassazione ha reso definitiva la qualificazione della strage come politica¹³⁸.

Specie per l'acquisizione e valutazione delle prove il passare del tempo¹³⁹ pare il 'peggior nemico' della giustizia penale; ebbene, la sentenza del 22

¹³³ <<https://stragi.it/sentenzacassazione>>.

¹³⁴ Zorzi, *La strage di Brescia* cit., p. 107.

¹³⁵ Cap. X, *Conclusioni*, in [28maggio74.brescia.it](https://www.sistemapenale.it/it/documenti/strage-bologna-corte-assise-ergastolo-cavallini-422-cp).

¹³⁶ <<https://www.sistemapenale.it/it/documenti/strage-bologna-corte-assise-ergastolo-cavallini-422-cp>>.

¹³⁷ <<https://documentiprocessuali/18%20Corte%20d%27Assise%20di%20Bologna%2C%206%20aprile%202022/page/n/mode/2up>>.

¹³⁸ <rainews.it/articoli/2025/01/strage-di-bologna-la-cassazione-conferma-lergastolo-per-lex-nar-gilberto-cavallini-a4ab3bd5-cc9e-490e-8f3e-995ea0fb7e76.html>.

¹³⁹ Cfr. L. Lacchè, *Stare nel tempo del penale e della giustizia*, «Quaderno di storia del penale e della giustizia», 4: *Il tempo*, 2022, pp. 7-16.

luglio 2105 ha sostenuto che i tanti processi, celebrati nei decenni, hanno consentito «una conoscenza più nitida di una pluralità di tessere che compongono l'intero mosaico [...] tutte le stragi che hanno insanguinato l'Italia appartengono ad un'unica mente organizzativa»¹⁴⁰. Questa verità, storica e processuale, consente di ripensare l'immagine della «repubblica delle stragi impunte»¹⁴¹; la 'narrazione' sui 'misteri' lascia il posto a quella sui «segreti» da «svelare»¹⁴², contributo alla memoria civile dell'Italia democratica, che 'ha resistito' negli anni di piombo e dinamite.

¹⁴⁰ Cap. X, *Conclusioni*, in 28maggio74.brescia.it, p. 47.

¹⁴¹ F. Imposimato, *La repubblica delle stragi impunte, i documenti inediti dei fatti di sangue che hanno sconvolto il nostro paese*, Milano, Newton Compton, 2013.

¹⁴² B. Tobagi, *Introduzione*, in *Le stragi* cit., p. X.